



N° PAP-00579-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 01/09/2021 al 16/09/2021

L'incaricato della pubblicazione
CARLA GREZZI

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00024/2021 del 29/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Il giorno 29/07/2021, alle ore 18:42 e seguenti, nella residenza comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in prima convocazione, sessione ordinaria

NICOLA PADULA
RITA ROBERTAZZI
VITO IUZZOLINO
NICOLA IUZZOLINO
CARLA GRIPPO
PASQUALE IUZZOLINO
GIUSEPPE TORTORIELLO
MARIA POLICASTRO
VALENTINO MENZA
ONOFRIO GRIPPO
ANTONIO TORTORIELLO
GIUSEPPE URSI

GIUSEPPE PACELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Partecipa CARLA GREZZI - Segretario Comunale
Presiede NICOLA PADULA - Sindaco

Il Presidente, verificato il numero legale, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Esito: Approvata

Il Sindaco-Presidente, in prosieguo, introduce il seguente argomento posto all'O.d.G.: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI”**.

Relaziona il Cons. Pasquale Iuzzolino, il quale ripercorre i passaggi relativi all'iter di predisposizione e approvazione del regolamento. Evidenzia l'obbligatorietà dell'adozione del regolamento di polizia mortuaria e che vi è agli atti il parere favorevole della Consulta regionale delle attività funebri e cimiteriali.

Il Sindaco coglie l'occasione per esprimere un ringraziamento al precedente Responsabile del Servizio, dipendente in quiescenza Paolo Iuzzolino, all'attuale Responsabile Michele Paglia ed al dipendente Pasquale Fernicola, che hanno collaborato alla stesura del regolamento.

Il Cons. Onofrio Grippo osserva che vi era un regolamento di polizia mortuaria che, immagina, dovesse essere adeguato alla novità normative intervenute nel tempo, ma esprime la speranza che non si verifichi quanto già accaduto con i diritti di segreteria- che risultano a suo parere eccessivi- essendo la determinazione delle tariffe demandata, ai sensi dell'approvando regolamento, alla Giunta comunale. Si augura, pertanto, che la Giunta operi con la dovuta prudenza e ponderazione.

Il Sindaco replica che, come più volte ribadito, esigere i diritti di segreteria è un obbligo di legge e che a San Gregorio Magno sono più contenuti che altrove, ed invita a compiere una verifica in tal senso.

Il Cons. Grippo ribatte che il problema è l'entità dei diritti come fissati.

Non vi sono altri interventi, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sotto riportata proposta avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI”**;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente risultato:

favorevoli: 9

contrari: 3 (Cons. Onofrio Grippo, Antonio Tortoriello e Giuseppe Ursi)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di seguito riportata ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**”, la quale unitamente agli acquisiti pareri è parte integrante della presente deliberazione;

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di San Gregorio Magno è dotato di un regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali obsoleto e non più conforme alla normativa succedutasi nel corso degli ultimi anni;

RITENUTA, pertanto, la necessità di approvare un nuovo regolamento che contenga una disciplina organica e uniforme della complessa materia cimiteriale;

VISTI

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare il Titolo VI, il quale contiene disposizioni in materia di polizia mortuaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- la legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie);
- la legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (**Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione**);

CONSIDERATO che la predetta normativa prevede l'obbligo per i Comuni di adottare il regolamento di polizia mortuaria, nel quale deve essere prevista la disciplina dei servizi funebri e cimiteriali si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione

DATO ATTO che, a seguito di varie sedute della commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" (verbali del n.5 del 27.10.2020, n.7 del 20.11.2020, n.8 del 3.12.2020 e n.9 del 15.12.2020), è stato approvato il progetto di regolamento di polizia mortuaria del comune di San Gregorio Magno;

VISTO l'art. 9, comma 3, della citata legge regionale n. 12/2001, il quale prevede che *"I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione"*;

VISTA la nota Prt.G. n. 0000621/2021 del 25/01/2021, con la quale il Sindaco ha trasmesso alla Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, il progetto di Regolamento di polizia mortuaria del Comune di San Gregorio Magno, come approvato dalla commissione consiliare "Statuto e regolamenti", ai fini dell'acquisizione del parere preventivo della Consulta regionale ai sensi della suddetta disposizione di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12/2001;

VISTA la nota della Regione Campania n. 356425 del 06.07.2021 (acquisita dal protocollo dell'ente in data 08.07.2021 n. 5688), con la quale è stato trasmesso il parere favorevole della Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali sul Regolamento comunale di polizia mortuaria;

RITENUTO che, a seguito dell'acquisizione del citato parere favorevole della Consulta, si può procedere all'approvazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria

VISTO l'allegato schema di Regolamento, approvato dalla Commissione Statuto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE il **"Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali"** che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune;

4. DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali-atti generali";

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili delle Aree dell'Ente;

6. DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0356425 06/07/2021 10,45

Mitt. : 500402 Prevenzione igiene sanitaria - ...

Dest. : COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Classifica : 50.4. Fascicolo : 104 del 2021



Al Sindaco del Comune di
San Gregorio Magno

sindaco.sangregoriamagno@asmepec.it

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale:
Parere Consulta Regionale.


In riferimento alla nota prot n. 621 del 25/01/2021 acquisita in data 09/02/2021 al prot. n. 69277 di questa Direzione Generale, si comunica che il regolamento di Polizia Mortuaria è stato esaminato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 05/03/2021.

Come previsto dalla L.R. 12/01 Capo IV art. 9 comma 3, la Consulta Regionale ha espresso il proprio parere ed osservazioni, trasmesse con nota prot. n. 008/U/Consulta del 05/07/2021, che si rimettono in allegato alla presente.

Tanto per il seguito di Vs. competenza.

Dott. Angelo D'ARGENZIO

P. Oliviero



Regione Campania
Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali

Istituita dalla Legge Regionale 12/2001 s.m.i.
presso Assessorato alla Sanità – Centro Direzionale Isola C3 - Napoli

Allegato al Verbale della Consulta del 05/03/2021, lettera " e ".

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO – NOTA PROT. N. 621 DEL 25/01/2021 ACQUISITA AL PROT. N. 69277 DEL 09/02/2021 DELLA DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE – UOD 02 PREVENZIONE.

Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di San Gregorio Magno è composto da n. 104 articoli.

La Consulta dopo attenta lettura e valutazione dei contenuti dei singoli articoli, esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 12/2001 s.m.i.

Visto:

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO



Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e definizioni
- Articolo 2 - Competenze e attribuzioni
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Pubblicità degli atti

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 6 - Denuncia dei decessi
- Articolo 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi
- Articolo 8 - Denuncia della causa di morte
- Articolo 9 - Comunicazioni decessi dovuti a reati
- Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
- Articolo 11 - Medico necroscopo
- Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 13 - Nati morti e prodotti abortivi

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 14 - Depositi di osservazione ed obitori – servizio di necroscopia

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 15 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 16 - Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 18 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20 - Modalità del trasporto
- Articolo 21 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 22 - Orario dei trasporti e percorso dei funerali
- Articolo 23 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 24 - Riti religiosi e civili
- Articolo 25 - Trasferimento di salme e cadaveri
- Articolo 26 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 27 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Articolo 28 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 29 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 30 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 31 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 32 - Sede del cimitero
- Articolo 33 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 34 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 35 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Articolo 36 - Disposizioni generali
- Articolo 37 - Piano cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 38 - Inumazione
- Articolo 39 - Cippo
- Articolo 40 - Tumulazione
- Articolo 41 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 42 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- Articolo 44 - Esumazione straordinaria
- Articolo 45 - Estumulazioni
- Articolo 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 47 - Raccolta delle ossa
- Articolo 48 - Oggetti da recuperare
- Articolo 49 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 50 - Crematorio
- Articolo 51 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 52 - Urne cinerarie
- Articolo 53 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 54 - Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 55 - Orario
- Articolo 56 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 57 - Divieti speciali
- Articolo 58 - Riti funebri
- Articolo 59 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 60 - Senso comunitario della morte
- Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 - Materiali ornamentali
- Articolo 63 - Rifiuti

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 64 - Sepolture private
- Articolo 65 - Durata delle concessioni
- Articolo 66 - Uso delle sepolture private
- Articolo 67 - Modalità di concessione di sepolture individuali al sistema di tumulazione
- Articolo 68 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale
- Articolo 69 - Durata - Decadenza
- Articolo 70 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- Articolo 71 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi
- Articolo 72 - Modalità di concessione di sepoltura di famiglia e per collettività
- Articolo 73 - Costruzione dell'opera - Termini
- Articolo 74 - Sepoltura di famiglia per inumazione
- Articolo 75 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Articolo 76 - Recupero a favore del Comune
- Articolo 77 - Decadenza – Revoca - Estinzione
- Articolo 78 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca
- Articolo 79 - Divisione e rinuncia
- Articolo 80 - Fascicoli per le sepolture di famiglia
- Articolo 81 - Sepolture di famiglie e per collettività anteriori al D.P.R. n. 803/1975 – Scadenza

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 82 - Accesso al Cimitero
- Articolo 83 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 84 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- Articolo 85 - Recinzione aree – Materiali di scavo
- Articolo 86 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 87 - Orario di lavoro
- Articolo 88 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 89 - Vigilanza
- Articolo 90 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

- Articolo 91 - Imprese di Onoranze funebri

Articolo 92 - Divieti e sanzioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 93 - Mappa

Articolo 94 - Annotazioni in mappa

Articolo 95 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 96 - Schedario dei defunti

Articolo 97 - Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento e abrogazioni

Articolo 99 - Cautele

Articolo 100 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Articolo 101 - Concessioni pregresse

Articolo 102 - Tariffe

Articolo 103 - Norma finale e di rinvio

Articolo 104 - Entrata in vigore

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali,
2. Ai fini del presente regolamento, per servizi funebri e cimiteriali si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
3. Il presente regolamento si adegua, altresì, alle disposizioni dettate dalla legge 30 marzo 2001, n.130, dalla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i., e dalla legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 e s.m.i.
4. Il presente regolamento si conforma, altresì, alle altre leggi nazionali e regionali recanti disposizioni nelle materie disciplinate nel presente regolamento.

Art. 2 Competenze e attribuzioni

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune di San Gregorio Magno sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del servizio individuato nella struttura organizzativa dell'Ente.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere svolti attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Restano ferme le competenze dell' A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni rispetto a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati senza autorizzazione ovvero in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento¹.

¹vedi art. 1, comma 7 bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione delle salme;
 - c. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e. l'inumazione in campo comune, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - f. la cremazione, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 30 marzo 2001 n. 130²;
 - g. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h. il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - i. il conferimento delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Nel medesimo atto sono fissati i parametri per l'individuazione dell'indigenza e dello stato di bisogno del defunto. Nella medesima deliberazione, il predetto Organo può stabilire tariffe differenziate per la sepoltura dei cadaveri di persone non residenti.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Pubblicità degli atti

1. Nel cimitero e nell'ufficio comunale che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali devono essere pubblicati i seguenti atti e informazioni:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie e loculi) in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 Denuncia dei decessi

cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

²Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione ". 1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del c. 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Assoc. Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da una persona che ne sia informata, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
2. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne fa le veci deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato al comma 1.
3. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
4. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni previste dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile).

Art. 7

Denuncia decessi accidentali e delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, di persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità comunale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, da cui può essere stabilita la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 8

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalle denunce di cui ai precedenti art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 12.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Art. 9

Comunicazioni decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10
Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L' Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11
Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Nell' ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.

Art. 12
Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 74 del D.P.R. n.396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile art. 74 e seguenti), dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 13
Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n.396/2000, si seguono le disposizioni stabilite nell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.³

³7. 1. Omissis

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 14
Depositi di osservazione ed obitori – servizio di necropsopia

1. Il Comune di San Gregorio Magno, anche in consorzio con altri Comuni, concorda con l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 del D.P.R. 285/90, il Comune deve dotarsi di camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Tale camera, in caso di assenza, può funzionare anche da deposito mortuario.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA.
8. Il deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
9. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).
10. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
11. In conformità all'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

CAPO IV FERETRI

Art. 15

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPAC, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Art. 16

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 9 dell'allegato A) alla Legge Regionale della Campania del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata dalla L.R. n. 7/2003.
2. Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Art. 17

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria)⁴:

⁴Art. 30.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. ___, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempreché il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 19
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20
Modalità del trasporto

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile dei servizi cimiteriali o altro incaricato.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. E' ammessa la sosta presso l'abitazione della persona deceduta in altro Comune. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21
Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre subordinato al rilascio di formale titolo abilitativo da parte del Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale, rilasciata sulla base

- del possesso dei requisiti di cui all'allegato A) della D.G.R. Campania n. 89 del 20.02.2018 o sulla base di atti successivi modificativi o integrativi della medesima.
2. Le ditte chiamate dai familiari, provenienti da fuori Regione, dovranno essere autorizzate a svolgere l'attività secondo la disciplina propria del luogo ove hanno la sede principale o unica.
 3. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.
 5. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 22

Orario dei trasporti e percorso dei funerali

1. Gli orari, i percorsi dei funerali e ogni altra modalità operativa sono definiti con ordinanza del Sindaco. Nell'ordinanza si tiene conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; egli fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
5. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 23

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del comune, sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui al comma 1 deve restare in consegna al vettore.

Art. 24
Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune può individuare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili (sala pubblica del commiato), a norma dell'art. 10 bis della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 25
Trasferimento di salme e cadaveri

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 26
Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il predetto servizio detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all' art.15, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 27
Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal

- Responsabile del Servizio competente, con decreto a seguito di domanda degli interessati alla quale viene allegato quanto stabilito al precedente articolo 23;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
 3. I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sulla bara.
 4. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal comune ove è avvenuto il decesso.
 5. Il comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

Art. 28

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Art. 29

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per altro Stato o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/1990.
2. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 30

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal territorio comunale di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile comunale competente.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.52.

Art. 31
Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'allegato A) alla Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata dalla L.R. n. 7/2013.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria (UOPC territorialmente competente), salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Art. 32
Sede del cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale sito in via Pallaforte.

Art. 33
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 104 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o attraverso esternalizzazione del servizio.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero, previo pagamento dei diritti dovuti, determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con apposito atto che prevede, altresì, la possibilità di intervento di personale e ditte specializzate per tali operazioni che vengano richieste dagli interessati, pagate da quest'ultimi ma, comunque, previo pagamento al Comune di apposito diritto di " *assistenza* " determinato dalla Giunta Comunale e con la presenza e supervisione del personale addetto al servizio cimiteriale.
4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 34
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniere vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
6. L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari. La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

Art. 35

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.
2. Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Sono ammessi, altresì, i cadaveri di persone che abbiano parenti entro il terzo grado sepolti nel cimitero.
5. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.
6. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 34, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine previsto dagli artt. 74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del del T.U. 445/2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 36

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente regolamento.
3. Il piano cimiteriale individua anche l'ubicazione della sala pubblica del commiato, a norma dell'art. 10 bis della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii, con i requisiti strutturali definiti dalla Giunta Regionale.
4. Il Comune, con convenzione, può affidare la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. La scelta della associazione o fondazione deve avvenire con procedura di evidenza pubblica.

Art. 37
Piano cimiteriale

1. Il Comune provvede a dotarsi di apposito piano cimiteriale nel rispetto dell'art. 9 della L.R. n.12/2001 così come modificato dall'art.1 comma 1, lettera I, della legge regionale n.7/2013.
2. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale adottato a norma dell'art. 9, c. 4, della L.R. Campania n. 12/2001 e ss. mm. e ii., per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 38
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

Art. 39
Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.
3. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge del modello approvato con determina predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle tipologie esistenti.
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 40
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0.30 e m.0.50.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore dim. 0,40 x 0,40 x 0,40.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Art. 41 **Deposito provvisorio**

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 42 **Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R.285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 e da successivi atti normativi.

7. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 43

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel cimitero del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate anche per singoli cadaveri ogni qualvolta si rende necessaria la disponibilità di fosse per nuove inumazioni.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 44

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura della salma o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale incaricato del Comune, che opera secondo modalità definite dal responsabile dei servizi cimiteriali. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 45

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del competente servizio dell'ASL. A richiesta degli

interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:
 - a. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata a mano o con mezzi meccanici se possibile.
 - b. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
11. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.
12. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
13. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.
14. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 n. 254.

Art. 46

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, nonché di traslazione delle urne cinerarie, sono dovute le tariffe nella misura stabilita con delibera di Giunta Comunale.
2. I servizi di cui al comma precedente sono eseguiti gratuitamente nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Nel caso di esumazione ordinata dall'autorità giudiziaria, le spese devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione (art. 298 e art. 299 del DPR 30/5/2002, n. 115).

Art. 47

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte.

Art. 48
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune secondo le procedure di evidenza pubblica e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli secondo le procedure di evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto nel caso di cambiamento di sepoltura il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà anche in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 50
Crematorio

1. Il Comune di San Gregorio Magno, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 51

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed all'art. 1 della L.R. Campania 9 ottobre 2006, n. 20, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute in questo comune e per i cadaveri già sepolti nel cimitero di questo comune, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, la dichiarazione dalla quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere, resa mediante processo verbale davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi.
 - c) copia del certificato necroscopico, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte – pieno rispetto di quanto dettato dal D.C.A. 59 del 24.04.2017.
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 52

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

Art. 53

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2006, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune il luogo dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
9. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nell'Ufficio di Stato Civile il quale provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
10. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
11. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.P.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).
12. Nelle aree avute in concessione nel cimitero, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
13. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 54 Dispersione delle ceneri

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone decedute nel territorio comunale e per le eventuali ceneri già sepolte nel locale cimitero qualora le stesse persone avessero manifestato in vita tale volontà.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'apposita area cimiteriale.
4. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area da individuare nel cimitero, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. E' vietata la dispersione superficiale.
6. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale.
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
9. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

10. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
11. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
12. Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:
 - a. dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - b. dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;
13. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.
14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita secondo la normativa vigente.
15. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 55 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 56 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 57 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 58 **Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 59 **Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed ai criteri generali di cui al presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 60 **Senso comunitario della morte**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa, individuale o collettiva, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Piano cimiteriale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 61
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, a cura del personale preposto alla gestione dei servizi cimiteriali.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 62
Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Art. 63
Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa in materia.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 64
Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);

- b) sepolture per famiglie (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, tombe di famiglia, etc.);
- 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e concessionaria/ie;
 - d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 65 Durata delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
- 2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti individuali;
 - c) in 25 anni per i loculi.
- 3. Il rinnovo può essere concesso con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, tenendo conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presuntivo esercizio dei diritti d'uso. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione delle opere di manutenzione.
- 4. In ogni caso, per gli ossarietti individuali e per i loculi il rinnovo può essere concesso una sola volta.

Art. 66 Uso delle sepolture private

- 1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta dell'avente diritto, suo familiare o delegato.
- 2. Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art. 64 e seguenti è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia e alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - a. ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b. i parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
 - c. il coniuge;
 - d. i generi e le nuore;
 - e. gli affini in linea retta di 1° grado;
 - f. i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.
- 4. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
9. E' consentita, con autorizzazione del concessionario, la sepoltura di persone legate da rapporti familiari o di convivenza, diversi da quelli indicati al comma 3, o di amicizia. In ogni caso, la predetta autorizzazione non può essere onerosa e non dà luogo a alcun diritto in capo ai familiari o agli eredi del defunto.

Art. 67

Modalità di concessione di sepolture individuali a sistema di tumulazione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art. 40, può concedersi solo in presenza di salma, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto. L'assegnazione sarà seguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili e previo il pagamento del canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.
2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che sia coniuge, convivente, figlio o genitore superstite del defunto. A questi ultimi va assegnato il primo loculo disponibile vicino a quello ove è tumulato il defunto coniuge, convivente, genitore o figlio.
3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.

Art. 68

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc. Le iscrizioni ed eventuali collocazioni di portafiori sulle lapidi devo essere del tipo, forma e materiale approvato dall'amministrazione. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa in possesso dell'autorizzazione comunale ex L. R. n.12/2001 e s.m.i. e previa comunicazione e/o segnalazione all' Ufficio Tecnico Comunale ai sensi di legge.
3. In difetto di quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Art. 69

Durata – Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 65.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

3. Il predetto provvedimento è adottato con delibera di Giunta Comunale, previa diffida al concessionario e agli aventi diritto se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, nell'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
5. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 70

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune, previa perforazione del feretro metallico e per il periodo necessario; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Art. 71

Rinuncia di sepoltura – Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è occupata da salma.
2. La rinuncia dà luogo al rimborso di un terzo della somma di tariffa pagata.

Art. 72

Modalità di concessione di sepoltura di famiglia e per collettività

1. La concessione di aree per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 66 può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
2. Lo stesso nucleo familiare non può essere concessionario di più di una sepoltura di famiglia.
3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.
4. Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata. La stipula deve effettuarsi non oltre 6 mesi dall'assegnazione dell'area, previa decadenza dell'assegnazione.
5. Prima della stipula del contratto, il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni. Tale deposito è rimborsato ad avvenuta esecuzione delle stesse.

Art. 73

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 66, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 83 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 74
Sepoltura di famiglia per inumazione

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art. 75
Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:
 - a. alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepolture e delle opere relative;
 - b. ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c. a rimuovere eventuali abusi;
 - d. a sorvegliare affinché non vengano eseguite operazioni non autorizzate, anche da estranei.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. In ogni caso le spese anticipate dal Comune, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 77.
4. Il concessionario o suoi aventi diritto o suoi eredi, restano gli unici responsabili dell'utilizzo della concessione, anche in caso di abuso da parte di terzi e non potranno fare alcuna rivalsa nei confronti del comune.

Art. 76
Recupero a favore del Comune

1. Aree libere.
L'area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, retrocederà al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, che riconoscerà al concessionario il rimborso della tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.
2. Aree con parziale costruzione.
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 73.
3. Rinuncia ai diritti.
I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 77
Decadenza - Revoca – Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:
 - a. decadenza:
 - i. per inadempienza ai doveri di cui all'art. 73 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario può

essere corrisposto un rimborso nella misura massima del 50% della somma versata per la concessione.

- ii. per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Alle salme ed ai resti si provvederà secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - b. revoca: per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 (Regolamento di polizia mortuaria), nelle condizioni di cui alle disposizioni del presente regolamento;
 - c. ad estinzione: per soppressione del cimitero, osservate le norme di cui all'art. 98 del Regolamento di polizia mortuaria;
2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di Giunta comunale, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 78

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. Pronunciata la decadenza e/o la revoca di cui al precedente articolo, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dispone il trasferimento delle salme e dei resti secondo la disciplina del presente atto normativo.
2. Quindi, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, come richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 76.

Art. 79

Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba, se d'accordo fra di loro, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione con scrittura privata, inviandone una copia all'ufficio cimiteriale per le opportune variazioni nella scheda.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve essere esercitata come al comma 1.

Art. 80

Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.
2. Ad ogni fascicolo è annessa una scheda in cui sono elencati i nominativi delle salme o dei resti mortali depositati nella concessione ed i dati individuativi della concessione.

Art. 81

Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al D.P.R. n. 803/1975 – Scadenza

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.
2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per smarrimento dell'atto di concessione originale, si intendono

scadute al cinquantesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi, dovranno richiedere il rinnovo della concessione e l'Amministrazione predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente regolamento.
5. In caso di disinteresse, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria predisporrà particolari avvisi dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopodiché per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le nuove concessioni.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli imprenditori dovranno presentare apposita comunicazione o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune. L'Imprenditore deve presentare, a corredo della comunicazione o segnalazione, una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 57 e 58 in quanto compatibili.
5. Il Comune si riserva la possibilità dell'esecuzione di opere sia di manutenzione ordinaria che straordinaria richieste dai privati dietro pagamento di apposita tariffa relativa a inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

Art. 83 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e ogni singola attività edilizia in genere, debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'ASL, e secondo le specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Cimiteriale, nonché nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.
2. Nel caso di, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti devono ottemperare alla normativa vigente, a quanto previsto dalle disposizioni dell'autorità di Bacino competente. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione e le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90 e s.m.i.
3. La relazione geologica dovuta, dovrà contenere, oltre alla caratterizzazione e alla modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni, nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
5. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone o della tariffa.
6. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
7. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
9. Le variazioni di carattere ornamentale sono oggetto di comunicazione e/o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
10. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
11. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
12. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare comunicazione e/o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
13. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari in conformità alle prescrizioni del presente regolamento e del piano cimiteriale.

Art. 84

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere oggetto di comunicazione o autorizzazione, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 85

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 86

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 87
Orario di lavoro

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, e durante lo svolgimento dei riti funebri.

Art. 88
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, l'esecuzione dei lavori viene sospesa dal 25 ottobre al 3 novembre di ciascun anno.
2. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato.

Art. 89
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 85.

Art. 90
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca illecito civile e/o penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o, in caso di esternalizzazione del servizio, violazione degli obblighi contrattuali.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. Il personale di cui al comma 5 deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibere di Giunta regionale.

CAPO II
ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 91
Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato A alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm. e ii.
3. I locali dove si svolge l'attività funebre devono essere distinti dai locali dedicati ad altre eventuali attività.
4. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre (Autorizzazione Unica al Trasporto funebre).
5. L'ufficio Sportello Unico per le attività produttive del Comune, ai sensi del DPR 447/98, così come modificato ed integrato dal DPR 445/2000 e s.m.i., rilascia l'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, a seguito di apposita richiesta con allegato i seguenti atti amministrativi:
 - a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lg. 59/2010;
 - b) Licenza di P.S. ex art.115 del del TULPS oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti il decesso di persona;
 - c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art.21 del DPR 285/90, sufficiente per il ricovero dei carri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
 - d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del DPR 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
 - e) Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art.18 del D.Lgs n.84/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale dichiarato al punto e), comunque così composto e previsto per ogni sede legale o filiale di n.1 (uno) Direttore Tecnico e n.4 (quattro) Operatori Funebri (a servizio quest'ultimi anche di più sedi legali o filiali), detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15/05/2009.
6. Le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, rilasciata dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività produttive del Comune, possono svolgere nel

territorio comunale, le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro Comune. Le imprese di pompe funebri, con sede legale e operativa nel Comune e da quest'ultimo già autorizzate ed esercenti il servizio di trasporto funebre, se non ancora in possesso, devono ottenere entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficio sportello unico del comune, l'integrazione all'esercizio già autorizzato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 92 **Divieti e sanzioni**

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b. l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
 - d. lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 - e. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - f. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - g. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - h. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - i. sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dalla presente normativa.
2. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente, anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3. Nell'esercizio delle attività di trasporto funebre, oltre a quelle stabilite dalla legge, sono vietate le seguenti condotte:
 1. Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 2. Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
 3. Procacciare o far opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione di servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 4. Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
4. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione e alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al

responsabile del Registro regionale previsto dall'art.7 della L.R. n.7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del Registro regionale ne dà comunicazione ai comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

5. La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art.8bis della L.R. n.7/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
6. E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:
 5. Non osserva le prescrizioni previste nell'art.1, commi 1,2,3,4 e 8, lettera a,b,c, dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art.7, comma 3 ter della L.R. n.7/2013;
 6. Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 7. Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art.1 bis dell'allegato A della LR n.7/2013;
 8. Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art. 94 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 95 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al

trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
 - b. l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, l'eventuale numero arabo portato dal cippo e il numero dell'autorizzazione al seppellimento e al trasporto;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - d. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - e. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 96 Schedario dei defunti

1. Può essere istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Nello schedario, il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 87, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 97 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98 Efficacia delle disposizioni del Regolamento e abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 99 Cautele

1. Colui il quale richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 100

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti amministrativi e provvedimenti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 101

Concessioni pregresse

Salvo quanto disposto dall'art. 98, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 102

Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Art. 103

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali disciplinanti la materia.

Art. 104

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali".



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Parere di regolarità tecnica
per la Proposta di Delibera N° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Il Dirigente del Settore SANGREGORIO_AREA_VIGILANZA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

SAN GREGORIO MAGNO, 22/07/2021



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

SAN GREGORIO MAGNO, 22/07/2021



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Parere di regolarità tecnica
per la Proposta di Delibera N° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Il Dirigente del Settore SANGREGORIO_AREA_TECNICA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

SAN GREGORIO MAGNO, 22/07/2021

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005.

Sindaco
NICOLA PADULA

Segretario Comunale
CARLA GREZZI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

San Gregorio Magno, 01/09/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/09/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale
CARLA GREZZI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00024/2021 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Gregorio Magno, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio
